

CAMERA DEI DEPUTATI N 2240

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

PICCINELLI, VERNOLA, DE POI, ALLOCCA, BALESTRACCI, BRICCOLA, CAPPELLI, CATTANEI, CENI, GITTI, GUI, DELL'ANDRO, FALCONIO, FEDERICO, FERRARI SILVESTRO, LA LOGGIA, LA PENNA, LO BELLO, MARABINI, PISICCHIO, PUCCI, RENDE, RUBINO, STEGAGNINI, SILVESTRI, SINESIO, TANTALO, URSO GIACINTO, VINCENZI, ZARRO, ZOLLA, ZOPPI

Presentata il 19 dicembre 1980

Modifica del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n 361, concernente approvazione del testo unico delle leggi per l'elezione della Camera dei deputati

ONOREVOLI COLLEGHI! — Sono molti anni ormai che i problemi connessi con la funzionalità del Parlamento e i compiti del parlamentare sono al centro della attenzione del Paese. Essi sono stati ampiamente dibattuti, ma a molti è sfuggito che le cause, le quali rendono più difficile ai deputati l'esercizio della funzione legislativa e del sindacato di controllo, discendono anche dalla molteplicità degli impegni extraparlamentari da cui sono oberati, logicamente tanto maggiori, quanto più grande è il collegio nel quale il singolo parlamentare è eletto.

In realtà le circoscrizioni elettorali furono disegnate quando profondamente diversa era, non solo l'attività del parlamentare, che era chiamato a Roma soltanto in alcuni periodi dell'anno, ma la

realtà del Paese. L'abolizione delle sessioni, l'accrescersi del lavoro legislativo, il dilatarsi della azione amministrativa, ma soprattutto le profonde trasformazioni, che si sono verificate nel Paese, hanno modificato il quadro nel quale il deputato è chiamato ad operare. Più estesa territorialmente è infatti la circoscrizione e meno densi sono gli agglomerati urbani, tanto maggiore è il tempo che il deputato deve impiegare per mantenere quei costanti contatti con l'elettorato, che sono ormai considerati un dovere dal quale non è possibile prescindere, maggiore ne è la popolazione (ed i collegi con molti milioni di abitanti sono diversi), tanto più grandi e numerose sono le questioni dei singoli e delle comunità di cui il parlamentare è chiamato ad occuparsi.

Esso è infatti « tenuto » a curare problemi di più provincie, che non può tutti ugualmente conoscere, deve seguire (senza neppure il sostegno di una adeguata segreteria) i casi singoli di un numero sterminato di potenziali richiedenti, ha la necessità di visitare « collegi » amplissimi, con eccezionale dispersione di tempo e di energie. Con la conseguenza che ha minor tempo per occuparsi delle questioni legislative, per seguire l'attività della amministrazione pubblica, per prepararsi adeguatamente ed aggiornarsi, mentre gli impegni nella circoscrizione creano il rischio che egli sia portato a ridurre la sua presenza a Roma. Rischio tanto maggiore, quanto minore è la possibilità di adeguata informazione degli elettori, che — quasi sempre — sono portati a valutare l'attività del parlamentare solo sulla base della capacità di soluzione dei problemi dei singoli o delle realtà locali. Tanto che, spesso, i deputati più assidui e più preparati a svolgere il lavoro legislativo hanno corso il rischio o hanno finito per non essere rieletti. Ma, accanto a questi, sono da annoverare gli « inconvenienti » determinati dalla molteplicità di deputati dello stesso partito nella stessa circoscrizione: la duplicazione del lavoro, causata dal fatto che molte comunità, categorie o singoli si rivolgono per lo stesso problema a più parlamentari e, qualche volta, persino, la naturale concorrenza. La degenerazione poi delle correnti da gruppi di cittadini, che si riuniscono per concorrere democraticamente a determinare la linea politica del proprio partito, in comitati elettorali è conseguenza anche di queste situazioni. Non solo, ma proprio dalla vastità dei collegi elettorali e dalla eccessiva concorrenzialità di singoli e di gruppi discendono certe « deviazioni », che giustamente sono state stigmatizzate dalla opinione pubblica e dalla stampa.

Intendo riferirmi ai mezzi finanziari cospicui ed eccessivi che alcuni candidati impiegano nelle campagne elettorali ed ai dubbi che spesso insorgono, non tanto sulla legittimità, quanto sulla opportunità e correttezza della loro raccolta e del loro impiego. Di modo che, sia al

momento della approvazione della legge sul finanziamento pubblico dei partiti, sia più recentemente, un ampio dibattito si è aperto sulla necessità di regolamentare e controllare le spese dei candidati e delle correnti durante e dopo la campagna elettorale. Ma come è possibile, obiettivamente, livellare le spese dei candidati, che si presentano in circoscrizioni estremamente diverse fra loro per territorio e popolazione o limitare quelle di chi si candida in circoscrizioni con molti milioni di abitanti? Questo è il quesito che è d'obbligo porsi.

Di qui la necessità di rivedere la dimensione e quindi il numero delle circoscrizioni elettorali. Richiesta più volte avanzata, ma senza alcun esito, per la logica ragione che la modificazione sia del sistema elettorale, che del loro numero, porterebbe tali variazioni nella composizione, a parità di suffragi, e nella consistenza delle singole rappresentanze elettorali, da frustrare ogni iniziativa in proposito.

Si rende quindi necessario seguire una altra strada, senza modificare in nessuna parte essenziale né il testo unico delle leggi per la elezione della Camera dei Deputati e lasciando inalterate le circoscrizioni ma creando, nell'ambito di esse, delle ripartizioni preferenziali che, più opportunamente, chiameremo collegi ripartizionali preferenziali. Infatti è possibile ridurre l'area (di qui l'idea della ripartizione o collegio) nella quale l'elettore può effettuare la sua scelta preferenziale, senza modificare le norme per la attribuzione dei seggi ai singoli partiti nello ambito del collegio e, quindi, il risultato elettorale. Con il risultato di potere (sempre ove i singoli partiti lo ritengano di loro interesse) (1) ridurre la popolazione e il territorio ove l'eletto è chiamato ad operare, di rendere più omogenee fra loro le singole aree preferenziali, di consentire finalmente al cittadino di poter scegliere

(1) I partiti politici potranno sempre presentare infatti - ove lo ritengano opportuno - lo stesso candidato in più ripartizioni preferenziali.

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

per la conoscenza diretta, che ha del candidato, e non — come spesso avviene nelle circoscrizioni più grandi — per la immagine che altri danno di lui o sulla base delle indicazioni che è costretto a richiedere

Il lavoro extraparlamentare si ridurrebbe così notevolmente e, con esso, le spese del candidato in campagna elettorale e dell'eletto durante l'esercizio del mandato, aumenterebbe il tempo che il deputato può dedicare alla attività parlamentare ed al suo personale aggiornamento, diminuirebbero le cause che, qualche volta, lo spingono a rimanere nel collegio. Con tutto vantaggio per il lavoro legislativo e per il Paese

Onorevoli colleghi, le modificazioni che abbiamo l'onore di sottoporre all'esame del Parlamento potrebbero inoltre consentire di raggiungere altri obiettivi non meno importanti

a) rendere più agevole il controllo delle preferenze o dei voti di lista in caso di ricorso,

b) ridurre il pericolo di brogli nel conteggio delle preferenze,

c) rendere finalmente possibile la meccanizzazione delle operazioni di voto, con sensibilissimo risparmio di tempo e di denaro

Per queste ragioni contiamo su un rapido esame e sull'accoglimento di queste proposte, che si limitano a modificare marginalmente alcune norme del Testo Unico delle leggi per la elezione della Camera dei Deputati 30 marzo 1957, n. 361, per armonizzarle con le nuove disposizioni, che ci onoriamo di presentare. Esse prevedono che la Commissione elettorale circoscrizionale, dopo aver effettuato la ripartizione dei seggi fra le liste in base alla cifra elettorale di ciascuna lista, secondo le disposizioni dello articolo 77 del testo unico, proceda poi alla assegnazione dei seggi fra le singole ripartizioni preferenziali

A tale fine si propone di dividere la cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna lista per il numero dei seggi distribuiti, ottenendo così il quoziente elettorale di lista e di attribuire, poi, alla lista nei vari collegi tanti seggi quante volte il quoziente elettorale di lista risulta contenuto nella cifra elettorale ripartizionale della lista stessa. I seggi, che rimangono ancora da attribuire, dovrebbero essere assegnati ai collegi per i quali le ultime divisioni hanno dato maggiori resti e, in caso di parità di resti, a quei collegi nelle quali sia ottenuta la maggiore cifra elettorale ripartizionale

PROPOSTA DI LEGGE

ART 1

All'articolo 1 del testo unico delle leggi per l'elezione della Camera dei deputati approvati con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n 361, e aggiunto, in fine, il seguente comma

« Nell'ambito della circoscrizione, l'assegnazione dei seggi tra le liste concorrenti nei collegi ripartizionali è effettuata con le modalità previste dai successivi articoli 84 e 84-bis »

ART 2

Il secondo comma dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n 361, è sostituito dal seguente

« Le circoscrizioni sono costituite dai collegi ripartizionali stabiliti nella tabella A allegata al presente testo unico

I collegi ripartizionali comprendono il territorio delle rispettive province e, nelle province con popolazione superiore ai 2 000 000 di abitanti, parte di esse »

ART 3

L'articolo 3 del testo unico delle leggi per l'elezione della Camera dei Deputati approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n 361, è sostituito dal seguente

« L'assegnazione del numero dei seggi alle singole circoscrizioni e il successivo riparto dei seggi assegnati ad ogni circoscrizione tra i collegi che ne fanno parte è effettuata — sulla base dei risultati dell'ultimo censimento generale della popolazione, riportati dalla più recente pubblicazione ufficiale dell'Istituto centrale di statistica — con decreto del Presidente del-

la Repubblica, promosso dal Ministro dell'interno, da emanarsi contemporaneamente al decreto di convocazione dei comizi

I seggi assegnati ad ogni circoscrizione sono ripartiti tra i collegi ripartizionali che ne fanno parte in proporzione alla popolazione delle province o ripartizioni provinciali corrispondenti, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti »

ART 4

Dopo l'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e inserito il seguente

« ART 13-bis — Presso il Tribunale nella cui circoscrizione è compreso il comune capoluogo della provincia è costituito, non prima del decimo e non oltre il quinto giorno antecedente la data della votazione, l'Ufficio elettorale ripartizionale, composto da tre magistrati, dei quali uno con funzioni di presidente, nominati dal Presidente del tribunale. Sono nominati anche magistrati supplenti per sostituire i titolari in caso di assenza o impedimento

Un cancelliere del Tribunale è designato ad esercitare le funzioni di segretario dell'ufficio

Nella Circoscrizione XXXII le operazioni demandate all'ufficio elettorale ripartizionale sono effettuate dall'ufficio centrale circoscrizionale »

ART 5

L'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, è sostituito dal seguente

« All'atto del deposito del contrassegno presso il Ministero dell'interno i partiti o i gruppi politici organizzati debbono presentare la designazione, per ciascun collegio di un rappresentante effettivo e di uno supplente del partito o del grup-

po incaricati di effettuare il deposito, al rispettivo ufficio elettorale provinciale, della lista dei candidati e dei relativi documenti. La designazione è fatta con un unico atto, autenticato da notaio. Il Ministero dell'interno comunica a ciascun Ufficio elettorale provinciale le designazioni suddette entro il 36° giorno antecedente quello della votazione.

Con le stesse modalità possono essere indicati, entro il 33° giorno antecedente quello della votazione, altri rappresentanti supplenti, in numero non superiore a due, incaricati di effettuare il deposito di cui al precedente comma, qualora i rappresentanti precedentemente designati siano entrambi impediti di provvedervi, per fatto sopravvenuto. Il Ministero dell'interno ne dà immediata comunicazione all'Ufficio elettorale ripartizionale cui la nuova designazione si riferisce »

ART 6

Il primo comma dell'articolo 18, del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, come sostituito dalla legge 23 aprile 1976, n. 136, e sostituito dal seguente

« Le liste dei candidati per ogni collegio devono essere sottoscritte da non meno di 200 e non più di 250 elettori iscritti nelle liste elettorali del collegio stesso »

L'ultimo comma dello stesso articolo 18 è sostituito dai seguenti

« Ciascuna lista deve comprendere un numero di candidati non minore di tre e non maggiore del numero dei deputati da eleggere indicato, per ogni collegio, nella tabella A allegata al presente testo unico e deve indicare cognome, nome, luogo e data di nascita dei singoli candidati »

Nei collegi che devono eleggere un numero di deputati pari o inferiore a tre, le liste devono comprendere candidati in numero pari ai deputati da eleggere »

ART 7

L'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, è sostituito dal seguente

« ART 19 — Nessun candidato può essere compreso in liste recanti contrasegni diversi, né in più di cinque liste ripartizionali, di non più di tre circoscrizioni diverse, pena la nullità della sua elezione »

ART 8

Il primo comma dell'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, è sostituito dal seguente

« Le liste dei candidati devono essere presentate per ciascun collegio alla cancelleria del Tribunale indicato nella tabella A allegata al presente testo unico, dalle ore 8 del 35° giorno alle ore 20 del 32° giorno antecedente quello della votazione, a tale scopo, per il periodo suddetto, la cancelleria del tribunale rimane aperta quotidianamente, compresi i giorni festivi, dalle ore 8 alle ore 20 »

Dopo il settimo comma, dello stesso articolo 20, è aggiunto il seguente comma

« Ogni candidato, nella dichiarazione di accettazione della candidatura, deve indicare se ha accettato la propria candidatura in altri collegi specificando quali sono »

ART 9

Il primo comma dell'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, è sostituito dal seguente

« La cancelleria del Tribunale presso il quale è costituito l'ufficio elettorale ripartizionale accerta l'identità personale del depositante e, nel caso in cui si tratti di

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

persona diversa da quelle designate ai sensi dell'articolo 17, ne fa esplicita menzione nel verbale di ricevuta degli atti, di cui una copia è consegnata immediatamente al presentatore »

ART 10

All'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n 361, primo comma, le parole « L'ufficio centrale circoscrizionale » sono sostituite dalle parole « L'ufficio elettorale ripartizionale »

I numeri 3) e 6) dello stesso comma sono sostituiti dai seguenti

« 3) verifica se le liste siano state presentate in termine, siano sottoscritte dal numero di elettori prescritto e comprendano il numero minimo dei candidati prescritto all'ultimo comma dell'articolo 18, dichiara non valide le liste che non corrispondano a queste condizioni e riduce al limite prescritto quelle contenenti un numero di candidati superiore a quello dei deputati assegnati al collegio cancellando gli ultimi nomi »,

« 6) cancella i nomi dei candidati compresi in altra lista già presentata per lo stesso collegio »

ART 11

I commi primo, terzo ed ultimo dell'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n 361, sono sostituiti, rispettivamente, dai seguenti

« Le decisioni dell'Ufficio elettorale ripartizionale, di cui all'articolo precedente, sono comunicate, nella stessa giornata, ai delegati di lista »,

« Il ricorso deve essere depositato entro detto termine, a pena di decadenza, nella cancelleria del Tribunale ove ha sede l'Ufficio elettorale ripartizionale »,

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

« Le decisioni dell'Ufficio centrale nazionale sono comunicate nelle 24 ore ai ricorrenti ed agli Uffici elettorali provinciali »

ART 12

L'articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, è sostituito dal seguente

« L'ufficio elettorale ripartizionale, non appena scaduto il termine stabilito per la presentazione dei ricorsi, o, nel caso in cui sia stato presentato reclamo, non appena ricevuta la comunicazione della decisione dell'Ufficio centrale nazionale, compie le seguenti operazioni

1) assegna un numero a ciascuna lista ammessa, secondo l'ordine di presentazione,

2) assegna un numero ai singoli candidati di ciascuna lista, secondo l'ordine in cui vi sono iscritti,

3) comunica ai delegati di lista le definitive determinazioni adottate,

4) trasmette immediatamente alla Prefettura del collegio le liste definitive con i relativi contrassegni, per la stampa delle schede di votazione e per l'adempimento di cui al numero seguente,

5) provvede, per mezzo della Prefettura del collegio alla stampa delle liste con relativo contrassegno e numero d'ordine in unico manifesto ed alla trasmissione d'esso ai sindaci dei comuni del collegio per la pubblicazione nell'albo pretorio ed in altri luoghi pubblici entro il quindicesimo giorno precedente la data delle elezioni. Tre copie di ciascun manifesto devono essere consegnate ai presidenti dei singoli Uffici elettorali di sezione una a disposizione dell'Ufficio e le altre per l'affissione nella sala della votazione »

ART 13

Il primo comma dell'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica

30 marzo 1957, n 361, è sostituito dal seguente

« Con dichiarazione scritta su carta libera e autenticata da un notaio o da un sindaco del collegio, i delegati di cui all'articolo 20, o persone da essi autorizzate in forma autentica, hanno diritto di designare, all'Ufficio di ciascuna sezione, ad ogni ufficio elettorale ripartizionale ed all'Ufficio centrale circoscrizionale, due rappresentanti della lista uno effettivo e l'altro supplente, scegghendoli fra gli elettori del collegio che sappiano leggere e scrivere »

Il penultimo comma dello stesso articolo 25 è sostituito dal seguente

« L'atto di designazione dei rappresentanti presso l'ufficio elettorale ripartizionale e presso l'Ufficio centrale circoscrizionale è presentato, entro le ore 12 del giorno in cui avviene l'elezione rispettivamente, alla Cancelleria del Tribunale nel quale ha sede l'ufficio ripartizionale o alla Cancelleria della Corte d'appello ove ha sede l'ufficio centrale circoscrizionale, le quali ne rilasciano ricevuta »

ART 14

Il primo comma dell'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n 361, è sostituito dal seguente

« Entro il trentesimo giorno successivo a quello della pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi elettorali, a cura del Sindaco, sono preparati i certificati di iscrizione nelle liste elettorali che devono essere consegnati agli elettori entro il trentaseiesimo giorno successivo a quello della pubblicazione del decreto stesso. Il certificato indica il collegio, la sezione alla quale l'elettore appartiene, il luogo della riunione, il giorno e l'ora della votazione e reca un tagliando, che è staccato dal presidente dell'Ufficio elettorale di sezione all'atto dell'esercizio del voto »

ART 15

Il numero 4) del primo comma dell'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n 361, è sostituito dal seguente

« 4) tre copie del manifesto contenente le liste dei candidati del collegio una copia rimane a disposizione dell'Ufficio elettorale e le altre devono essere affisse nella sala della votazione »

ART 16

Il primo comma dell'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n 361, è sostituito dal seguente

« Le schede sono di carta consistente, di tipo unico e identico colore per ogni Collegio, sono fornite a cura del Ministero dell'interno con le caratteristiche essenziali del modello descritto nelle tabelle B, C ed H, allegate al presente testo unico e riproducono in facsimile i contrassegni di tutte le liste regolarmente presentate nella ripartizione preferenziale, secondo il numero progressivo di cui all'articolo 24, numero 1) »

ART 17

Il secondo comma dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n 361, è sostituito dal seguente

« Ha, inoltre, diritto di votare chi presenti una sentenza che lo dichiara elettore del collegio »

ART 18

Il primo comma dell'articolo 48 del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n 361, è sostituito dal seguente

« Il presidente, gli scrutatori, i rappresentanti delle liste dei candidati e il se-

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

gretario del seggio, nonché gli ufficiali e gli agenti della Forza pubblica in servizio di ordine pubblico votano, previa esibizione del certificato elettorale, nella sezione presso la quale esercitano il loro ufficio, anche se siano iscritti come elettori in altra sezione o in altro Comune. I candidati possono votare in una qualsiasi delle sezioni del collegio dove sono proposti, presentando il certificato elettorale »

ART 19

Il secondo comma dell'articolo 59 del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361 è sostituito dal seguente

« L'elettore può manifestare la preferenza esclusivamente per candidati della lista da lui votata. Il numero delle preferenze è di una se il numero massimo dei candidati previsto è di tre candidati, di tre se il predetto numero è fino a quindici, di quattro se il predetto numero è di 15 o più »

ART 20

Il numero 2) del primo comma dell'articolo 71 del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, è sostituito dal seguente

« 2) decide, in via provvisoria, sull'assegnazione o meno dei voti contestati per qualsiasi causa e, nel dichiarare il risultato dello scrutinio, dà atto del numero dei voti di lista e dei voti di preferenza contestati ed assegnati provvisoriamente e di quello dei voti contestati e provvisoriamente non assegnati ai fini dell'ulteriore esame da compiersi dall'Ufficio elettorale ripartizionale ai sensi del n. 2 dell'articolo 76 »

ART 21

Il terzo comma dell'articolo 72 del decreto del Presidente della Repubblica 31

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGI E REAZIONI — DOCUMENTI

marzo 1957, n. 361, è sostituito dal seguente

« I plichi di cui alle lettere *a)*, *b)* e *c)* devono essere allegati, con una copia delle tabelle di scrutinio, al verbale destinato all'Ufficio elettorale ripartizionale »

ART 22

Il penultimo comma dell'articolo 73, del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1957, n. 361, è sostituito dal seguente

« La cassetta, l'urna ed il plico, insieme col verbale e con le carte annesse, vengono subito portati nella Cancelleria del Tribunale sede dell'Ufficio elettorale ripartizionale in cui ha sede la sezione e consegnate al Cancelliere il quale ne diviene personalmente responsabile »

ART 23

Il terzo comma dell'articolo 75 del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, è sostituito dal seguente

« La cancelleria del Tribunale provvede all'immediato inoltrare alla cancelleria del tribunale sede dell'ufficio elettorale ripartizionale dei plichi e dei documenti previsti dal comma precedente nonché delle cassette, delle urne, dei plichi e degli altri documenti di cui all'articolo 73 »

ART 24

Il primo e il secondo comma dell'articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, sono sostituiti dai seguenti

« L'Ufficio elettorale ripartizionale, costituito ai termini dell'articolo 13-bis, entro quarantotto ore dal ricevimento degli

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RIFLESSIONI — DOCUMENTI

atti, con l'assistenza del cancelliere, alle operazioni seguenti

1) fa lo spoglio delle schede eventualmente inviate dalle sezioni in conformità dell'articolo 73, osservando, in quanto siano applicabili, le disposizioni degli articoli 59, 60, 61, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 74 e 75,

2) procede, per ogni sezione, al riesame delle schede contenenti voti contestati e provvisoriamente non assegnati e, tenendo presenti le annotazioni riportate a verbale e le proteste e reclami presentati in proposito, decide, ai fini della proclamazione, sull'assegnazione o meno dei voti relativi. Un estratto del verbale concernente tali operazioni deve essere rimesso alla Segreteria del Comune dove ha sede la sezione. Ove il numero delle schede contestate lo renda necessario, il Presidente della Corte d'appello o del Tribunale, a richiesta del presidente dell'Ufficio elettorale ripartizionale aggrega, ai fini delle operazioni del presente numero, all'Ufficio stesso altri magistrati, nel numero necessario per il più sollecito espletamento delle operazioni.

Ultimato il riesame, il presidente dello Ufficio elettorale ripartizionale farà chiudere per ogni sezione le schede riesaminate, assegnate e non assegnate, in unico plico che — suggellato e firmato dai componenti dell'Ufficio medesimo — verrà allegato all'esemplare del verbale di cui al comma quarto dell'articolo 81 »

ART 25

Dono l'articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, è inserito il seguente

« Articolo 76-bis L'Ufficio elettorale ripartizionale, compiute le operazioni di cui all'articolo precedente, sulla base dei verbali di scrutinio trasmessi dagli uffici di sezione di tutti i comuni del collegio e di quelli di cui al n. 2 dell'articolo preceden-

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

te, facendosi assistere, ove lo creda, da uno o più esperti scelti dal presidente, procede alle seguenti operazioni

1) determina la cifra elettorale ripartizionale di ogni lista. La cifra elettorale ripartizionale di lista è data dalla somma dei voti di lista ottenuti da ciascuna lista nel collegio,

2) indica, per ciascuna lista, il numero dei candidati in essa compresi e la cifra elettorale ripartizionale, ne dà comunicazione all'ufficio centrale circoscrizionale mediante un estratto verbale, trasmesso per corriere speciale,

3) determina la cifra individuale di ogni candidato sommando il numero dei voti di preferenza riportati da ciascuno di essi in tutte le sezioni del collegio,

4) determina la graduatoria dei candidati di ciascuna lista, a seconda delle rispettive cifre individuali. A parità di cifre individuali, prevale l'ordine di presentazione nella lista »

ART 26

L'articolo 77 del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, è sostituito dal seguente

« L'Ufficio centrale circoscrizionale, ricevuti gli estratti dei verbali degli uffici elettorali ripartizionali, facendosi assistere, ove lo creda, da uno o più esperti scelti dal presidente

1) determina la cifra elettorale circoscrizionale di ogni lista, che è data dalla somma dei voti di lista ottenuti dalle liste aventi lo stesso contrassegno nei collegi della circoscrizione,

2) procede al riparto dei seggi tra le liste in base alla cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna lista. A tal fine divide il totale delle cifre elettorali circoscrizionali di tutte le liste per il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione più due, ottenendo così il quoziente elettorale circoscrizionale nell'effettuare la divisione

trascura la eventuale parte frazionaria del quoziente. Attribuisce quindi ad ogni lista tanti seggi quante volte il quoziente elettorale risulti contenuto nella cifra elettorale di ciascuna lista. I seggi che rimangono non assegnati verranno attribuiti al Collegio unico nazionale. Se, con il quoziente calcolato come sopra, il numero dei seggi da attribuire alle varie liste supera quello dei seggi assegnati alla circoscrizione, le operazioni si ripetono con un nuovo quoziente ottenuto diminuendo di una unità il divisore,

3) stabilisce la somma dei voti residuali di ogni lista e del numero dei seggi non potuti attribuire ad alcuna lista per insufficienza di quoziente o di candidati. La determinazione della somma dei voti residuali deve essere fatta anche nel caso che tutti i seggi assegnati alla circoscrizione vengano attribuiti. Si considerano voti residuali anche quelli di liste che non abbiano raggiunto alcun quoziente ed i voti che, pur raggiungendo il quoziente, rimangano inefficienti per mancanza di candidati,

4) comunica all'Ufficio centrale nazionale, a mezzo di estratto del verbale, il quoziente elettorale circoscrizionale, il numero dei seggi rimasti non attribuiti nella circoscrizione, e, per ciascuna lista, il numero dei candidati in essa compresi, la cifra elettorale, il numero dei seggi attribuiti ed i voti residui.

L'estratto del verbale di cui al n. 4 viene trasmesso all'Ufficio centrale nazionale in plico sigillato, mediante corriere espresso »

ART 27

Gli articoli 78, 80, 82 ed il terzo, quarto, quinto e sesto comma dell'articolo 81 del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, sono abrogati.

ART 28

Il penultimo comma dell'articolo 83 del decreto del Presidente della Repubblica

blica 30 marzo 1957, n. 361, e sostituito dai seguenti

« Qualora ad una lista fosse assegnato un seggio in una circoscrizione in eccedenza al numero dei candidati della lista stessa, l'ufficio centrale nazionale attribuisce il seggio alla lista in altra circoscrizione proseguendo nella graduatoria anzidetta

Qualora ad una circoscrizione, a seguito delle operazioni effettuate ai sensi dei commi precedenti, venga assegnato un seggio in più di quelli spettanti a norma del precedente articolo 3, il seggio, assegnato alla lista che, nella circoscrizione, ha il rapporto voti residui-quotiente circoscrizionale più basso, viene attribuito alla stessa lista in altra circoscrizione seguendo la graduatoria di cui al quarto comma, sino ad arrivare alla circoscrizione alla quale è stato attribuito un numero di seggi inferiore a quello spettante

Se i seggi assegnati in più sono due o più, lo slittamento di cui al comma precedente si effettua iniziando dalla lista che nella circoscrizione ha il rapporto voti residui-quotiente circoscrizionale più basso

Se ad avere assegnato un numero di seggi superiore a quello spettante sono due o più circoscrizioni, l'operazione di cui ai commi precedenti si effettua seguendo l'ordine con il quale le circoscrizioni sono elencate nella Tabella A allegata al presente testo unico »

ART 29

Il secondo comma dell'articolo 79 del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e sostituito dal seguente

« È vietato all'Ufficio centrale circoscrizionale di deliberare, o anche di discutere, sulla valutazione dei voti, sui reclami, le proteste e gli incidenti avvenuti nelle sezioni, di variare i risultati dei verbali e di occuparsi di qualsiasi altro oggetto che non sia di sua competenza »

Allo stesso articolo 79 è aggiunto, in fine, il seguente comma

« Le disposizioni del presente articolo si applicano anche all'Ufficio elettorale provinciale, fatti salvi i poteri relativi al riesame dei voti contestati e provvisoriamente non assegnati attribuitigli all'articolo 76, n 2 »

ART 30

L'articolo 84 del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n 361, è sostituito dal seguente

« ART 84 — L'Ufficio elettorale circoscrizionale somma, per ogni lista i seggi attribuiti in base al n 2 dell'articolo 77 e quelli attribuiti in base all'ultimo comma del precedente articolo

Procede quindi alla distribuzione nei singoli collegi dei seggi così assegnati alle varie liste. A tal fine divide la cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna lista per il numero dei seggi attribuiti alla lista stessa con le modalità di cui al n 2 dell'articolo 77, ottenendo così il quoziente elettorale di lista. Nell'effettuare la divisione trascura l'eventuale parte frazionaria del quoziente. Attribuisce, poi, alla lista nei vari collegi tanti seggi quante volte il rispettivo quoziente elettorale di lista risulti contenuto nella cifra elettorale ripartizionale della lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono assegnati, rispettivamente, ai collegi per i quali le ultime divisioni hanno dato maggiori resti e, in caso di parità di resti, a quei collegi nei quali si è ottenuta la maggiore cifra elettorale ripartizionale, a parità di cifra elettorale ripartizionale si procede a sorteggio. Si considerano resti anche le cifre elettorali che non hanno raggiunto il quoziente elettorale di lista. Se alla lista in collegio spettano più seggi di quanti sono i suoi componenti, restano eletti tutti i candidati della lista e si procede ad un nuovo riparto dei seggi nei riguardi di tutte le altre ripartizioni sulla base di un secondo quoziente ot-

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

tenuto dividendo il totale dei voti validi attribuiti alla lista nei collegi stessi, per il numero dei seggi che sono rimasti da assegnare. Si effettua, poi, l'attribuzione dei seggi tra le varie liste, con le modalità sopra previste.

L'ufficio elettorale circoscrizionale comunica agli uffici elettorali ripartizionali a mezzo di estratti del verbale il numero dei seggi attribuiti ad ogni lista del collegio.

Gli estratti del verbale di cui al comma precedente sono trasmessi mediante corrieri speciali »

ART 31

Dopo l'articolo 84 del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, sono aggiunti i seguenti

« ARTICOLO 84-*bis* — Delle operazioni dell'ufficio centrale circoscrizionale di cui agli articoli 84 e seguenti, si deve redigere, in triplice esemplare, il processo verbale che, seduta stante, dev'essere firmato in ciascun foglio e sottoscritto dal presidente, dagli altri magistrati, dal cancelliere e dai rappresentanti di lista presenti.

Uno degli esemplari del verbale, con i documenti annessi, deve essere inviato subito dal presidente dell'Ufficio alla Segreteria della Camera dei deputati, la quale ne rilascia ricevuta.

Il secondo esemplare del verbale è depositato nella Cancelleria della Corte di appello o del Tribunale.

Il terzo esemplare del verbale è rimesso alla Prefettura dalla provincia nel cui territorio ha sede l'ufficio centrale circoscrizionale »

« ARTICOLO 84-*ter* — Il Presidente dell'ufficio elettorale ripartizionale, ricevuta la comunicazione del numero dei seggi attribuiti ad ogni lista del collegio, proclama eletti, nei limiti dei posti ai quali la lista ha diritto e seguendo la graduatoria di cui al n. 4 dell'articolo 76-*bis*, i candidati

che hanno ottenuto le cifre individuali più elevate

Dell'avvenuta proclamazione il Presidente dell'ufficio invia attestato ai deputati proclamati e dà immediata notizia alla Segreteria della Camera dei deputati nonché al Prefetto, che la porta a conoscenza del pubblico con manifesti »

« ARTICOLO 84-*quater* — Di tutte le operazioni dell'ufficio elettorale provinciale viene redatto, in triplice esemplare, apposito verbale

Uno degli esemplari con i documenti annessi, con gli eventuali reclami presentati avverso le operazioni elettorali e con i verbali delle sezioni ed i relativi atti e documenti ad essi allegati, nonché i plichi di cui al terzo comma dell'articolo 72 deve essere inviato subito dal Presidente dell'ufficio alla segreteria della Camera dei deputati, la quale ne rilascia ricevuta

L'organo di verifica dei poteri accerta anche, agli effetti dell'articolo 86, l'ordine di precedenza dei candidati non eletti e pronuncia sui relativi reclami

Il secondo esemplare del verbale è depositato nella Cancelleria del Tribunale sede dell'ufficio elettorale ripartizionale »

ART 32

L'articolo 85 del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n 361, è sostituito dal seguente

« Il deputato eletto in più circoscrizioni o collegi deve dichiarare alla Presidenza della Camera dei deputati, entro otto giorni dalla convalida delle elezioni, quale collegio prescelga. Mancando l'opzione, si procede a sorteggio »

ART 33

L'ultimo comma dell'articolo 86 del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n 361, è soppresso

ART 34

Al Presidente, ai componenti ed al segretario degli uffici elettorali ripartizionali si applicano le disposizioni degli articoli 14 e 15 della legge 23 aprile 1976, n 136

ART 35

La tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n 361, e sostituita dalla tabella A allegata alla presente legge

ART 36

La tabella H allegata al testo unico della legge per la elezione della Camera dei deputati approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n 361, come sostituita dalla tabella B allegata alla legge 13 marzo 1980, n 70, e sostituita dalla tabella B allegata alla presente legge

TABELLA A

CIRCOSCRIZIONI E COLLEGI RIPARTIZIONALI
PER L'ELEZIONE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI

	Sede degli Uffici centrali circoscrizionali
<i>Circoscrizione I</i>	
Collegio di Torino	Torino
Collegio di Novara	
Collegio di Vercelli	
<i>Circoscrizione II</i>	
Collegio di Cuneo	Cuneo
Collegio di Alessandria	
Collegio di Asti	
<i>Circoscrizione III</i>	
Collegio di Genova	Genova
Collegio di Imperia	
Collegio di La Spezia	
Collegio di Savona	
<i>Circoscrizione IV</i>	
Collegi di Milano	Milano
Collegio di Pavia	
<i>Circoscrizione V</i>	
Collegio di Como	Como
Collegio di Sondrio	
Collegio di Varese	
<i>Circoscrizione VI</i>	
Collegio di Brescia	Brescia
Collegio di Bergamo	

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

	Sede degli Uffici centrali circostrizionali
<i>Circoscrizione VII</i>	
Collegio di Mantova	Mantova
Collegio di Cremona	
<i>Circoscrizione VIII</i>	
Collegio di Trento	Trento
Collegio di Bolzano	
<i>Circoscrizione IX</i>	
Collegio di Verona	Verona
Collegio di Padova	
Collegio di Vicenza	
Collegio di Rovigo	
<i>Circoscrizione X</i>	
Collegio di Venezia	Venezia
Collegio di Treviso	
<i>Circoscrizione XI</i>	
Collegio di Udine	Udine
Collegio di Belluno	
Collegio di Gorizia	
Collegio di Pordenone	
<i>Circoscrizione XII</i>	
Collegio di Bologna	Bologna
Collegio di Ferrara	
Collegio di Ravenna	
Collegio di Forlì	
<i>Circoscrizione XIII</i>	
Collegio di Parma	Parma
Collegio di Modena	
Collegio di Piacenza	
Collegio di Reggio-Emilia	

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

	Sede degli Uffici centrali circostrizionali
<i>Circoscrizione XIV</i>	
Collegio di Firenze	Firenze
Collegio di Pistoia	
<i>Circoscrizione XV</i>	
Collegio di Pisa	Pisa
Collegio di Livorno	
Collegio di Lucca	
Collegio di Massa Carrara	
<i>Circoscrizione XVI</i>	
Collegio di Siena	Siena
Collegio di Arezzo	
Collegio di Grosseto	
<i>Circoscrizione XVII</i>	
Collegio di Ancona	Ancona
Collegio di Pesaro	
Collegio di Macerata	
Collegio di Ascoli Piceno	
<i>Circoscrizione XVIII</i>	
Collegio di Perugia	Perugia
Collegio di Terni	
Collegio di Rieti	
<i>Circoscrizione XIX</i>	
Collegio di Roma	Roma
Collegio di Viterbo	
Collegio di Latina	
Collegio di Frosinone	
<i>Circoscrizione XX</i>	
Collegio di L'Aquila	L'Aquila
Collegio di Pescara	
Collegio di Chieti	
Collegio di Teramo	

	Sede degli Uffici centrali circostrizionali
<i>Circoscrizione XXI</i>	
Collegio di Campobasso	Campobasso
Collegio di Isernia	
<i>Circoscrizione XXII</i>	
Collegi di Napoli	Napoli
Collegio di Caserta	
<i>Circoscrizione XXIII</i>	
Collegio di Benevento	Benevento
Collegio di Avellino	
Collegio di Salerno	
<i>Circoscrizione XXIV</i>	
Collegio di Bari	Bari
Collegio di Foggia	
<i>Circoscrizione XXV</i>	
Collegio di Lecce	Lecce
Collegio di Brindisi	
Collegio di Taranto	
<i>Circoscrizione XXVI</i>	
Collegio di Potenza	Potenza
Collegio di Matera	
<i>Circoscrizione XXVII</i>	
Collegio di Catanzaro	Catanzaro
Collegio di Cosenza	
Collegio di Reggio Calabria	
<i>Circoscrizione XXVIII</i>	
Collegio di Catania	Catania
Collegio di Messina	
Collegio di Siracusa	
Collegio di Ragusa	
Collegio di Enna	

Sede degli Uffici centrali
circostrizionali

Circoscrizione XXIX

Collegio di Palermo
Collegio di Trapani
Collegio di Agrigento
Collegio di Caltanissetta

Palermo

Circoscrizione XXX

Collegio di Cagliari
Collegio di Sassari
Collegio di Nuoro

Cagliari

Circoscrizione XXXI

Collegio della Valle d'Aosta

Aosta


Circoscrizione XXXII

Collegio di Trieste

Trieste

TABELLA B

MODELLO DELLA SCHEDA DI VOTAZIONE PER LA ELEZIONE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI
PARTE ESTERNA DELLA SCHEDA



ELEZIONE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI
data _____
CIRCOSCRIZIONE DI _____
COLLEGIO PROVINCIALE DI _____

SCHEDA PER LA VOTAZIONE

FIRMA DELLO SCRUTATORE _____
TIMBRÒ _____